

ORDINANZA N. 77 DEL 24 LUGLIO 2008

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 69 del 27 luglio 2007 e la successiva ordinanza n. 10 del 28.1.2008, con cui era disposto dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre, nei giardini di Porta Vescovo ed in generale in tutti i giardini pubblici della città il divieto di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, e di abbandonare in luogo pubblico i contenitori in vetro vuoti di bevande di qualsiasi genere;

Vista l'ordinanza n. 109 del 16.11.2007 e la successiva ordinanza n. 21 del 11.2.2008, con la quale il divieto sopra indicato è stato esteso alle via/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci, Interrato dell'Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell'Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro Padri;

Visti i positivi risultati ottenuti dall'entrata in vigore dei provvedimenti sopra indicati, che hanno consentito una sensibile riduzione del fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche da parte di coloro che frequentano le zone sopra indicate, con conseguente diminuzione dei fenomeni di litigiosità e di compromissione dell'ordine pubblico ed il miglioramento della percezione di sicurezza urbana nella cittadinanza;

Rilevato che tali ordinanze scadono il 27 luglio 2008;

Considerata la necessità, su proposta del Comando Polizia Municipale, di prorogare i divieti e di riordinare i provvedimenti emettendo un unico atto nonché di estendere i divieti stessi a tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona al fine di contenere tutti i fenomeni lesivi dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno dei cittadini nonché della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali – così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;

ORDINA

dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno in Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63, piazza Corrubio, Piazza Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio, Piazza XVI Ottobre, nei giardini di Porta Vescovo e nelle vie/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci, Interrato dell'Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell'Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro Largo San Nazaro e Via Muro Padri

nonché in tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona, il DIVIETO di:

- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti;
- abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

Il Comando della Polizia Municipale di Verona è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando Polizia Municipale sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità un anno dall'affissione all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

F.to IL SINDACO
Flavio Tosi